

## **TI\_GERICHTE 12.2015.178 vom 10. Oktober 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-10-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2015.178](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.178)

FR: TI\_GERICHTE 12.2015.178 du 10 octobre 2017

IT: TI\_GERICHTE 12.2015.178 del 10 ottobre 2017

### **Regeste**

Responsabilità del proprietario dell'opera – difetto di manutenzione

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Ai sensi dell'art. 58 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione. Un'opera si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla sua funzione (DTF 130 III 736 consid. 1.3, pag. 741 seg.). L'ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del caso concreto e va determinata oggettivamente, secondo l'esperienza della vita nel luogo in cui l'opera si trova e secondo lo scopo cui la stessa è deputata servire (DTF 123 III 306 consid. 3b/aa, pag. 311). Non ogni fonte di pericolo vale automaticamente quale vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Un primo limite all'obbligo di sicurezza imposto al proprietario dell'opera è costituito dalla responsabilità propria del danneggiato („Selbstverantwortung“), dal quale si può pretendere un minimo di attenzione. Tocca pertanto all'utente conformarsi alla situazione concreta. Un secondo limite è poi posto dall'esigibilità („Zumutbarkeit“), temporale, tecnica e finanziaria, dei provvedimenti necessari a rimuovere un determinato pericolo (DTF 130 III 736 consid. 1.3, pag. 742 con riferimenti). Per il proprietario di opere pubbliche o aperte al pubblico le esigenze di sicurezza sono più elevate (DTF 118 II 36 consid. 4a, pag. 38), ritenuto tuttavia che le misure esigibili devono stare in un rapporto di ragionevolezza con le peculiarità del caso concreto. La rete stradale, ad esempio, già solo per la sua estensione non può essere mantenuta allo stesso modo di un edificio (DTF 130 III 736 consid. 1.4, pag. 742). La prova di un vizio di costruzione o di un difetto di manutenzione ai sensi dell'art. 58 CO incombe a chi si prevale di questa causa di responsabilità, in concreto all'appellante (DTF 123 III 306 consid. 3b/aa pag. 311).

#### **E. 5**

L'appellante rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e un'errata valutazione delle prove per avere concluso che in concreto non vi fosse un difetto di manutenzione, in particolare che il giorno dell'infortunio la convenuta avesse provveduto a spargere il sale antigelo sul piazzale-posteggio. Tale conclusione sarebbe in contraddizione con la circostanza, accertata dallo stesso Pretore sulla base della perizia giudiziaria, che il 4 dicembre 2004 alle 10.30 il posteggio era verosimilmente scivoloso a causa della brina e che lo spargimento del sale antigelo era necessario. A suo dire, se la convenuta avesse provveduto allo spargimento del sale antigelo, il suolo non sarebbe stato scivoloso e l'infortunio non sarebbe avvenuto. Dall'accertamento secondo cui il piazzale era scivoloso a causa della brina, l'appellante vorrebbe pertanto dedurre la prova che in concreto lo spargimento di sale non sarebbe avvenuto, rispettivamente non sarebbe stato eseguito in

maniera adeguata. La censura è irricevibile, costituendo la stessa una soggettiva deduzione dell'appellante, non suffragata da alcun riscontro oggettivo agli atti e non adempiendo in tal modo ai presupposti di motivazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Occorre poi aggiungere che, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, la prova della difettosità dell'opera non può essere dedotta semplicemente dalla (probabile) presenza di brina sul piazzale-posteggio, non costituendo ogni fonte di pericolo automaticamente un vizio di costruzione o un difetto di manutenzione (vedi sopra consid. 4).

## **E. 6**

L'appellante rimprovera poi al Pretore un errato apprezzamento delle prove per avere concluso, sulla base delle testimonianze, che la convenuta quel giorno aveva provveduto a spargere il sale antigelo. A suo dire, nessun teste avrebbe affermato che quel giorno effettivamente tale misura era stata eseguita e in che modo. Le loro dichiarazioni risulterebbero oltretutto poco credibili, essendo gli stessi dipendenti della convenuta e avendo pertanto un interesse nella lite. 6.1 Giusta l'art. 157 CPC, il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. In base a questo disposto legale è fondamentale anche l'impressione personale che il magistrato ha ricavato dal testimone in occasione della sua audizione, aspetto che può senza dubbio giocare un ruolo nella valutazione del suo peso probatorio ( per i dettagli cfr . Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 743). Nello stesso tempo egli deve però tener conto anche dell'eventuale vicinanza del testimone a una parte o se questi è interessato all'esito della vertenza. A ogni buon conto le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre risultanze istruttorie. Nell'apprezzamento delle prove testimoniali assume importanza anche l'atteggiamento della parte al momento dell'offerta, rispettivamente dell'opposizione al mezzo di prova (cfr. Cocchi/ Trezzini/Bernasconi, op. cit., pag.748), tanto che il Tribunale federale è arrivato a rimproverare a un appellante di non essersi opposto all'assunzione di un teste proposto dalla controparte le cui dichiarazioni, nello specifico, avevano giovato alla tesi di quest'ultima (sentenza TF del 26 agosto 2004 4P.71/2004 consid. 3.3). 6.2. In concreto il teste \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_, responsabile della manutenzione del centro commerciale della AO 1 di \_\_\_\_\_, ha dichiarato che durante la stagione invernale vi era un'organizzazione ben precisa per quanto attiene alla manutenzione esterna del piazzale antistante ai negozi. Egli ha precisato che “ vi era un primo turno che operava verso le ore 04.00/04.30 del mattino e si occupava della manutenzione di un tragitto ben preciso che era quello che utilizzavano gli autisti e i cuochi della filiale. Il secondo turno alle ore 06.00 faceva il giro complessivo, comprendente anche i posteggi clienti e i posteggi \_\_\_\_\_. Entrambi gli operai si occupavano in particolare dello spargimento di sale. Nel caso in cui durante la giornata a seguito dei controlli che venivano effettuati emergeva la presenza di ghiaccio o neve, veniva disposto un ulteriore turno per procedere allo spargimento di sale, rispettivamente per procedere alla liberazione della neve ” (verbale audizione 12 marzo 2013, pag. 28 in mezzo). La circostanza che la convenuta aveva un servizio di manutenzione ordinaria del piazzale antistante al centro commerciale durante il periodo invernale è confortata pure dalla deposizione di \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_, responsabile tecnico della manutenzione di tutti gli stabili della AO 1 e superiore di \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_. Egli ha confermato sia l'esistenza di un servizio quotidiano di manutenzione, sia le modalità di esecuzione, aggiungendo che tale servizio iniziava il 1° novembre e terminava il 30 aprile successivo (verbale di audizione 12 marzo 2013, pag. 30 - 31). Anche i testi \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, entrambi dipendenti della convenuta, hanno confermato che la convenuta

disponeva di un servizio di manutenzione quotidiano apposito per la verifica dello stato del piazzale e lo spargimento del sale antigelo, rispettivamente lo sgombero della neve durante il periodo invernale (verbale audizione 29 gennaio 2013, pag. 22 e 25). La conclusione cui è giunto il Pretore, dopo avere esaminato le varie deposizioni testimoniali, tutte convergenti sia in merito all'esistenza di un servizio di manutenzione sia alle modalità di esecuzione dello stesso, regge pertanto alle critiche dell'appellante e deve essere confermata. In queste circostanze e in assenza di altri elementi agli atti, il fatto che nessuno dei testi abbia provveduto personalmente alla verifica dello stato del piazzale il giorno in cui sarebbe avvenuto l'infortunio, non è sufficiente a scalfire la conclusione del primo giudice, secondo cui in concreto non vi sono ragioni per dubitare che la convenuta quel giorno abbia eseguito il protocollo di manutenzione usuale per il periodo invernale. 6.3 Si rileva infine che l'appellante non può sostenere per la prima volta in questa sede, dopo la sentenza del giudice di primo grado, che i testi assunti erano poco attendibili perché strettamente legati alla convenuta, quando non ne ha mai contestato in precedenza la loro assunzione e la loro indipendenza (verbale di udienza 9 luglio 2012, pag. 3). Le critiche espresse dall'appellante in proposito non sono quindi tali da inficiare l'apprezzamento effettuato dal primo giudice.

#### **E. 7**

In concreto l'asserito infortunio sarebbe avvenuto il 4 dicembre 2004 attorno alle 10.30 sul posteggio della AO 1 sito a \_\_\_\_\_. Pacifico il carattere di opera ai sensi dell'art. 58 CO del parcheggio del centro commerciale. Il perito ha rilevato che nel periodo considerato le condizioni del tempo erano abbastanza buone e che il sedime (in quel periodo dell'anno) non era interessato dalla presenza del sole. Tenuto conto della situazione meteorologica (temperatura, umidità, assenza di soleggiamento) ha ritenuto la presenza di brina "molto probabile", mentre ha ritenuto non probabile la formazione di ghiaccio (perizia, quesito 2 e 3). Secondo l'interpretazione dei dati meteorologici egli ha ritenuto che il 4 dicembre 2004 la presenza di brina fosse probabile già a partire dalle 4.00 del mattino e ha precisato che attorno alle 10.30 la temperatura era di poco superiore allo zero termico con un'umidità dell'aria elevata. Egli, ritenuto che "la temperatura del suolo era inferiore a 0° C già a partire dalla sera prima" e che "l'umidità dell'aria era elevata già dai giorni precedenti", ha concluso che lo spargimento del sale antighiaccio era necessario (perizia, quesito 5 e 6). Come illustrato al considerando precedente, l'istruttoria ha anche permesso di appurare che la convenuta durante il periodo invernale, dal 1° novembre al 30 aprile, disponeva di un servizio di manutenzione apposito per la verifica quotidiana dello stato del piazzale e lo spargimento del sale antigelo. Come rettamente accertato dal Pretore, appare poco verosimile che quel giorno la convenuta non abbia eseguito la verifica ordinaria dello stato del parcheggio e preso le misure necessarie a garantire la sicurezza dei clienti che la situazione imponeva. Oltre al fondo coperto di brina, dall'istruttoria non sono emersi altri elementi che avrebbero imposto delle misure ulteriori oltre lo spargimento del sale antigelo. Un fondo reso scivoloso dalla presenza di brina in dicembre in un luogo dove non batte il sole per periodi prolungati non rappresenta una situazione eccezionale e straordinaria. Il servizio di manutenzione così come organizzato dalla convenuta era una misura adeguata e sufficiente per prevenire le conseguenze prevedibili e tipiche di una situazione invernale. A ciò aggiungasi che la presenza di brina sul parcheggio poteva e doveva essere rilevata facilmente da qualsiasi utente, essendo la stessa per definizione visibile. Nelle circostanze del caso di specie, secondo il normale andamento delle cose, qualsiasi cliente della convenuta poteva aspettarsi un fondo scivoloso e la posa di un segnale di avvertimento, come preteso dall'appellante, non avrebbe che segnalato l'evidenza. Una tale misura di

sicurezza si sarebbe eventualmente imposta nel caso si fosse verificato uno stato particolare e imprevedibile di pericolo (come ad esempio la fessurazione del terreno a seguito del gelo o lo smottamento del terreno attorno al tombino), ciò che non era tuttavia il caso nella fattispecie. In assenza di altre circostanze particolari, peraltro né allegare né provate dall'attrice, non si giustifica ritenere che la AO 1 dovesse prendere delle misure supplementari oltre a quelle eseguite attraverso il suo servizio di manutenzione esterna durante il periodo invernale. Ne discende che in concreto non esiste alcun difetto di manutenzione del parcheggio e la convenuta non può essere ritenuta responsabile ex art. 58 CO.

#### **E. 8**

Così stando le cose non è necessario esaminare le altre censure esposte dall'appellante.

#### **E. 9**

Ne discende che l'appello dell'attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma del primo giudizio. Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 48'615.70, valore determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.